

Danno non patrimoniale: le prime decisioni di merito

di Filippo Martini

Il primo approfondimento di Responsabilità & Risarcimento online ha analizzato quattro sentenze emesse da giudici di Milano, Pavia, Catania e Potenza, tra le prime decisioni di merito dopo le decisioni dello scorso novembre da parte delle Sezioni Unite. Una svolta in tema di risarcimento alla persona che va letta nei testi delle prime sentenze provenienti da diverse parti d'Italia analizzate dall'avvocato Martini.

Si apre, ora, quella fase nuova che tutti gli addetti ai lavori avevano prospettato subito dopo la lettura delle decisioni della Cassazione. Considerare il danno morale come parte di quello biologico e non autonomo modifica i parametri di riferimento nel risarcimento e pone ai giudici di merito la questione di una revisione delle tabelle di riferimento. Un processo appena iniziato la cui storia è interessante fin da subito per comprendere come si assesterà la giurisprudenza dei vari tribunali d'Italia.

Mentre si attende la pubblicazione delle nuove tabelle di risarcimento del danno non patrimoniale (Milano le sta già modificando), Responsabilità e Risarcimento propone una scelta delle decisioni di merito pronunciate da diversi tribunali d'Italia che verrà aggiornato costantemente.

Scarica il primo piano
La sentenza di Catania
La decisione di Potenza

Il sistema pratico del risarcimento del danno alla persona è entrato in una fase di incertezza liquidativa e interpretativa, per paradosso dopo le decisioni a SSUU dell'11 novembre 2008 che invece hanno avuto una portata chiarificatrice e semplificatrice circa la natura degli istituti risarcitori.

Tale contrasto sta emergendo nella giurisprudenza di merito soprattutto in ordine alla interpretazione di quelli che sono i paletti posti dalle Sezioni Unite nella liquidazione del danno non patrimoniale. Su questi temi e spunti di inquadramento liquidativo i giudici di merito stanno mostrando contrasto nell'approccio pratico alla liquidazione del danno da lesione del bene salute, dovendo soprattutto considerare la onnicomprensività del danno biologico del quale la sofferenza, come ogni altra espressione di compromissione soggettiva, è mera componente.

È la traduzione in moneta che determina il contrasto rispetto ai principi che invece appaiono ben assimilati.

Così, ad esempio, si registra un difforme orientamento metodologico persino in due decisioni ravvicinate e rese dalla stessa sezione del Tribunale di Torino e che di seguito sintetizziamo.

1) TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza 27 novembre 2008 n. 7876

GU dott. Ciccarelli - IV Sezione Civile

- Responsabilità da circolazione auto
- 25% biologico
- Liquidazione tabella Torino
- Danno morale 2/3 del biologico

In questa prima sentenza il giudice liquida il danno in una componente biologica distinta da quella morale per la quale applica il metodo proporzionale che le Sezioni Unite hanno sostanzialmente bocciato senza appello. Qui l'interpretazione porta a considerare il danno biologico e morale distinti non solo su un piano di empirico, ma anche su quello strettamente ontologico.

Il tribunale infatti distingue espressamente, nel danno da sofferenza, tra:

- a) patimento momentaneo strettamente legato a un evento di breve durata (sinistro stradale, lievi percosse, rapina) e destinato ad attenuarsi: la sofferenza e la preoccupazione di chi subisce lievi lesioni, che guariscono senza lasciare postumi o con postumi minimi. Qui la liquidazione della sofferenza morale è ammessa entro il limite massimo di un terzo del danno biologico;
- b) sofferenza come conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità, normalmente destinata a durare a lungo, spesso per tutta la vita del danneggiato. Tale danno, ove limitato alla sofferenza morale derivante dalla lesione, verrà liquidato in misura variabile da un quarto alla metà del danno biologico.

Tuttavia, «qualora invece siano provati pregiudizi ulteriori (non poter svolgere specifiche attività cui il danneggiato era effettivamente e con una certa continuità dedito), indicativi di una più intensa "sofferenza da privazione", il danno va liquidato in misura superiore, da un minimo di un terzo ad un massimo corrispondente all'intero importo del danno biologico». (torna all'inizio)

2) TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza del 23 dicembre 2008 n. 8438

GU dott. Salvetti - IV sezione civile

- Responsabilità da circolazione auto
- 52,5% biologico
- Liquidazione tabella Torino
- Personalizzazione

Qui la decisione denota un approccio più attinente ai precetti delle Sezioni Unite creando un sistema di personalizzazione del danno che - in pratica - potrebbe anche portare al medesimo risultato monetario ma che appare più conforme ai principi tracciati dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Si distingue infatti tra:

- a) danni alla integrità psicofisica della persona intesi come meri danni anatomo-funzionali valutabili in CTU medico legale per i quali è sufficiente la liquidazione sulla base delle tabelle di Torino per il solo danno biologico (comprensivo quindi della sofferenza per così dire tipica della lesione);
- b) danni aventi riflessi oggettivi (incidenza su attività personali) e soggettivi (sofferenza psicologica) per i quali la personalizzazione si può ottenere con un motivato (e accertato sulla base delle allegazioni della parte) incremento "non predeterminabile" e quindi non riferibile ad una mera percentuale del biologico.(torna all'inizio)

3) TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza del 23 febbraio 2009 n. 2427

GU dott.ssa La Monica - Sezione X civile

Alla liquidazione del danno non patrimoniale per la lesione del bene salute il giudice perviene sulla base delle indicazioni fornite con riferimento al danno biologico, sia temporaneo che permanente, dalla tabella legale per le micropermanenti - i cui ordini di grandezza vengono in questa sede equitativamente utilizzati - indicazioni che, avendo come unico riferimento il pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato (ossia il danno biologico de-privato dalla componente di sofferenze fisiche e morali, così come usava secondo la diffusa accezione del danno

biologico precedente alle Sezioni Unite 2008), possono e devono essere oggetto della personalizzazione cui le stesse Sezioni Unite fanno riferimento, solo così potendo assicurarsi l'integralità del risarcimento.

Concorrono a determinare la liquidazione, dunque, gli elementi forniti dalla Ctu medico-legale, nonché le sofferenze fisiche connesse al tipo di lesione (frattura delle ossa nasali), valutata anche presuntivamente l'afflittività del fatto lesivo doloso, in relazione al contesto di luogo e di tempo ed alle sue modalità. (torna all'inizio)